



MINISTERO
DELL'INTERNO



Ruolo del CNVVF nel D.Lgs 105/2015 e le nuove procedure di prevenzione incendi

Ing. Settimio Simonetti – Dirigente Area Rischi Industriali



Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica



MINISTERO
DELL'INTERNO

DLgs. 105/2015: struttura articolato

- Capo I: principi generali e campo di applicazione (articoli 1-4)
- Capo II: competenze (articoli 5-11)
- Capo III: adempimenti (articoli 12-27)
- Capo IV: sanzioni, disposizioni finanziarie e transitorie ed abrogazioni (articoli 28-33)



Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica



MINISTERO
DELL'INTERNO

Capo II: competenze (articoli 5-11)

Art.5 Funzioni del Ministero dell'ambiente

Art.6 Funzioni del Ministero dell'interno

Art.7 Funzioni della Regione

Art.8 Funzioni degli altri enti territoriali

Art.9 Organi tecnici nazionali e regionali

Art.10 Comitato tecnico regionale

Art.11 Coordinamento per l'uniforme applicazione
sul territorio nazionale



Art.6 Funzioni del Ministero dell'interno

- **Comitati tecnici regionali**
- **Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza
Tecnica**
- **Prefetti**



Art.6 Funzioni del Ministero dell'interno

1. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente decreto il Ministero dell'interno istituisce, nell'ambito di ciascuna regione, un Comitato tecnico regionale (CTR).

CTR di "nuova" istituzione (abrogato l'art.22 comma 2 del D.Lgs 139/2006)

Il Direttore regionale, sulla base delle designazioni degli enti rappresentati nel Comitato, nomina i componenti del CTR



Comitati Tecnici regionali (CTR)

STABILIMENTI DI SOGLIA SUPERIORE:

- istruttorie sui rapporti di sicurezza (ART.15-18)
- programmazione e svolgimento delle ispezioni (ART.27)
- applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (ART.28)



Comitati Tecnici regionali (CTR)

STABILIMENTI DI SOGLIA SUPERIORE ED INFERIORE:

- pareri di compatibilità territoriale (ART.22)
- Aree ad effetto domino e ad elevata concentrazione di stabilimenti (ART.19)



Art.6 Funzioni del Ministero dell'interno

2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, in collaborazione con l'ISPRA, predispone il piano nazionale di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, per gli stabilimenti di soglia superiore e coordina la programmazione delle ispezioni ordinarie predisposta dai CTR.

Attività di pianificazione e coordinamento non prevista nel D.Lgs 334/99



Art.6 Funzioni del Ministero dell'interno

6. Il Prefetto competente per territorio predispone i piani di emergenza esterna per gli stabilimenti di soglia superiore ed inferiore e ne dispone l'attuazione, secondo quanto previsto agli articoli 21 e 25.

Confermato quanto previsto nel D.Lgs 334/99



Art.10 Comitato tecnico regionale: composizione

- Direttore regionale VVF con funzione di presidente
- **Comandante provinciale VVF**
- 3 funzionari tecnici VVF di cui almeno due con qualifica di dirigente
- **1 Direzione territoriale del lavoro**
- 1 rappresentante dell'ordine degli ingegneri
- **1 rappresentante della regione**
- 2 rappresentanti ARPA
- **1 rappresentante INAIL**
- 1 rappresentante ASL
- **1 rappresentante Comune**
- 1 rappresentante UNMIG, per gli stoccaggi sotterranei
- **1 rappresentante dell'autorità marittima per gli stabilimenti presenti nei porti e nelle aree portuali**
- 1 rappresentante dell'ente territoriale di area vasta



Art.10 Comitato tecnico regionale: funzionamento

- Presenza dei 2/3 e delibera a maggioranza
- Regolamento di funzionamento
- Designazione dei 4 componenti dei gruppi di lavoro incaricati dello svolgimento delle istruttorie
- Designazione dei 3 componenti delle commissioni incaricate di effettuare le ispezioni



Gruppi di Lavoro per l'esame dei rapporti di sicurezza



4 componenti

- componenti del CTR
- funzionari analisti di rischio enti rappresentati nel CTR

Compiti dei Gruppi di Lavoro

- esame del rapporto di sicurezza
- effettuazione di sopralluoghi presso gli stabilimenti (effettuati anche ai fini delle verifiche di prevenzione incendi)
- stesura relazione da presentare alla riunione del CTR



Prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore

Nell'ottica della semplificazione, è stato previsto che il procedimento di prevenzione incendi costituirà un endoprocedimento dell'istruttoria sul rapporto di sicurezza

(non più procedimento a parte così come era previsto dal DM 19.03.2001 in merito al rilascio del CPI)



Prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore

Art.17 Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza

.....

6. L'istruttoria per il rilascio del nulla osta di fattibilità comprende la valutazione del progetto delle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151.

7. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento e a verificare l'ottemperanza alle prescrizioni. Tali sopralluoghi sono effettuati anche ai fini delle verifiche di prevenzione incendi.



Allegato L

Procedure di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore



Allegato L

ATTIVITA' DPR 151/2011

Individuabili come impianti e depositi

dove sono prodotte, utilizzate, maneggiate, immagazzinate, depositate le sostanze pericolose (oggetto dell'analisi di rischio contenuta nel RdS)

Non individuabili come impianti e depositi

altro (potrebbero essere centrali termiche, gruppi elettrogeni, distributori di carburanti, autorimesse, palazzina uffici....non oggetto dell'analisi di rischio contenuta nel RdS)



Nulla osta di fattibilità e valutazione del progetto

L'istruttoria per il rilascio del nulla osta di fattibilità comprende la valutazione del progetto di tutte le attività di cui al DPR 151/2011.



Le conclusioni del CTR vengono acquisite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ai fini dell'emissione del parere di cui all'articolo 3, comma 3 del DPR 151/2011.



Nulla osta di fattibilità e valutazione del progetto (Allegato L punto 2.3)

Le attività di cui all'allegato I del DPR 151/2011 individuabili come impianti o depositi di cui all'art.3, e quindi oggetto dell'analisi di rischio nel Rapporto preliminare di Sicurezza, sono documentate, così come previsto all'allegato C



Nulla osta di fattibilità e valutazione del progetto (Allegato L punto 2.3)

Documentazione prevista nell'allegato C (parte 2)

- All.I.9 Elenco delle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi della normativa vigente; tali attività devono essere individuate nella planimetria dello stabilimento di cui al punto A.2.3 (oppure in altra planimetria tematica);
- All.I.11 Documentazione, di cui all'allegato I del decreto del Ministero dell'interno del 7 Agosto 2012, relativa alle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'allegato I. 9, che sono oggetto dell'analisi del rischio.



Nulla osta di fattibilità e valutazione del progetto (Allegato L punto 2.2)

Le attività di cui all'allegato I del DPR 151/2011 non individuabili come impianti o depositi di cui all'art.3, e quindi non oggetto dell'analisi di rischio nel Rapporto preliminare di Sicurezza, dovranno essere documentate ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 7 agosto 2012.



Nulla osta di fattibilità e valutazione del progetto

La documentazione deve essere presentata alla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco unitamente all'attestato di versamento degli oneri di prevenzione incendi, relativi alle sole attività non individuabili come impianti o depositi.

(le altre attività rientrano nell'istruttoria del rapporto di sicurezza – il gestore verserà le tariffe per l'istruttoria secondo l'allegato I)



Parere tecnico conclusivo, controlli di prevenzione incendi e rilascio certificato di prevenzione incendi

- I controlli di prevenzione incendi di cui all'articolo 4 del DPR 151/11 vengono effettuati nell'ambito dell'attività istruttoria e dei sopralluoghi previsti dall'art. 17.
- L'obbligo di presentazione della SCIA di cui all'art. 4 del DPR 151/11 è assolto con la presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 15, nella versione definitiva.



Parere tecnico conclusivo, controlli di prevenzione incendi e rilascio certificato di prevenzione incendi (Allegato L punto 3.3)

Le attività di cui all'allegato I del DPR 151/2011 individuabili come impianti o depositi di cui all'art.3, e quindi oggetto dell'analisi di rischio nel Rapporto definitivo di Sicurezza, sono documentate, così come previsto all'allegato C



Nulla osta di fattibilità e valutazione del progetto (Allegato L punto 3.3)

Documentazione prevista nell'allegato C (parte 1)

- All.I.9 Elenco delle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi della normativa vigente; tali attività devono essere individuate nella planimetria dello stabilimento di cui al punto A.2.3 (oppure in altra planimetria tematica);
- All. I.10 Certificazioni e dichiarazioni di cui all'allegato II del decreto del Ministero dell'interno del 7 Agosto 2012, ove non già acquisite dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco o Direzione Regionale dei Vigili del fuoco, relative alle attività di cui all'allegato I. 9, che sono oggetto dell'analisi del rischio



Parere tecnico conclusivo, controlli di prevenzione incendi e rilascio certificato di prevenzione incendi

Il gestore, unitamente al RdS nella versione definitiva, presenta le certificazioni e dichiarazioni di cui all'Allegato II del D.M. 7 agosto 2012, per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco **non individuabili come impianto o deposito**.

Per queste ultime attività il gestore presenta attestato di versamento degli oneri di prevenzione incendi.



Parere tecnico conclusivo, controlli di prevenzione incendi e rilascio certificato di prevenzione incendi

Il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi entro 15 giorni dal ricevimento:

- del parere tecnico conclusivo espresso dal Comitato tecnico regionale ai sensi dell'art. 17.
- della comunicazione, da parte del Comitato tecnico regionale, dell'esito positivo del sopralluogo di verifica degli adempimenti prescritti, nel caso in cui il parere tecnico conclusivo contenga prescrizioni.



Riesame periodico del rapporto di sicurezza ed attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

L'obbligo di presentazione dell'attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all'articolo 5 del DPR 151/2011, per le attività **individuabili come impianto o deposito**, in possesso del Certificato di prevenzione incendi,

è assolto

con la presentazione del rapporto di sicurezza aggiornato ai sensi dell'art. 15.



Riesame periodico del rapporto di sicurezza ed attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

Per le attività **non individuabili come impianto o deposito**, in possesso del Certificato di prevenzione incendi l'obbligo di presentazione dell'attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio, di cui all'articolo 5 del DPR 151/11,

deve essere assolto con:

a) dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012;

b) asseverazione di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012.

Tale documentazione deve essere presentata alla Direzione regionale dei Vigili del fuoco unitamente all'attestato di versamento degli oneri di prevenzione incendi

Modifiche senza aggravio del rischio ai sensi dell'Allegato D

Allegato D: Individuazione di modifiche di impianti, di depositi, di processi o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, nonché procedure e termini di cui all'articolo 18, comma 2.

Sostituisce il DM 09/08/2000



Modifiche senza aggravio del rischio ai sensi dell'Allegato D

1. modifiche alle attività, **individuabili come impianti o depositi**, di cui all'allegato I del DPR 151/11, senza aggravio di rischio ai sensi dell'allegato D **punto 2**
2. modifiche alle attività di cui al DPR 151/2011, **non individuabili come impianti o depositi**
3. modifiche di cui all'allegato D punto 3 - **interventi di ripristino e sostituzione di recipienti e apparecchiature (serbatoi, colonne, vessel, reattori, forni, etc.), macchine o altri componenti, con altri di capacità non superiore e aventi le medesime caratteristiche di processo, strutturali e funzionali, ivi comprese le tubazioni di collegamento, la strumentazione, i sistemi di controllo e di sicurezza, l'accessibilità dell'area.**



1. Modifiche alle attività individuabili come impianti e depositi

l'obbligo di presentazione della Scia è assolto con la presentazione della **dichiarazione di non aggravio di rischio** di cui all'allegato D punto 2.

Alla suddetta dichiarazione sono allegati:

- a) la documentazione di cui agli allegati I e II al DM 7.8.2012;
- b) l'attestato di versamento degli oneri di prevenzione incendi.



1. Modifiche alle attività individuabili come impianti e depositi

E' richiesta la **presentazione dell'esame progetto al Comando VVF** nel caso di:

- a) modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti, tali da determinare un incremento della classe esistente;
- b) modifiche di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell'attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino una modifica sostanziale della tipologia o layout di un impianto;
- c) modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio:
 - modifica sostanziale della destinazione d'uso o del layout dei locali dell'attività;
 - modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo;
 - incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l'attività;
 - modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell'edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali;
 - modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio.
- d) modifica delle misure di protezione per le persone: modifica sostanziale dei sistemi di vie d'uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori, dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio, dell'accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso.



2. Modifiche alle attività non individuabili impianti e depositi

Le modifiche alle attività di cui al DPR 151/2011, **non individuabili come impianti o depositi**, sono soggette alle disposizioni dello stesso DPR 151/2011.



3. Modifiche di cui all'allegato D punto 3

Le modifiche di cui all'allegato D punto 3, sono documentate nell'ambito delle procedure previste al punto 4. **(riesame del rapporto di sicurezza)**



Modifiche senza aggravio del rischio ai sensi dell'Allegato D

Il Comando trasmette al Comitato tecnico regionale le proprie determinazioni, per le opportune valutazioni nell'ambito delle procedure di riesame periodico del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 15.



Deroghe alle norme di prevenzione incendi

- Qualora venga avanzata richiesta di deroga ai sensi dell'art. 7 del DPR 151/2011, questa viene valutata nell'ambito dell'istruttoria di cui art. 17 le determinazioni espresse dal CTR al termine della stessa valgono anche come pronuncia del Direttore regionale prevista dall'art. 7 del DPR 151/11.
- Le regole tecniche alle quali si intende derogare e le misure alternative, dovranno essere espressamente indicate dal gestore in un apposito allegato al rapporto di sicurezza



Adempimenti amministrativi

I corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi per le attività non individuabili come impianto o deposito sono determinati ai sensi del DPR 151/11 e del DM 7 agosto 2012.



Disposizioni transitorie

Il presente allegato si applica anche per le attività con istruttoria di valutazione del Rapporto di sicurezza in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Per le attività per le quali necessiti integrare gli atti già prodotti, con documentazione specifica per la prevenzione incendi, questa dovrà essere presentata entro sei mesi dalla richiesta del CTR.



Disposizioni transitorie

Per le attività con **istruttoria di valutazione del Rapporto di sicurezza conclusa**, il Comitato tecnico regionale, ove non già provveduto ai sensi del DM 19.03.2001, **nomina apposita commissione** composta da almeno tre componenti, compreso il Comandante dei vigili del fuoco competente per territorio o il suo delegato. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco rilascia il **certificato di prevenzione incendi entro 15 giorni dal ricevimento della relazione di sopralluogo conclusivo, con esito favorevole**, redatta dalla commissione suddetta.



Disposizioni transitorie

Le attività, che al momento della presentazione del Riesame periodico del rapporto di sicurezza **non sono in possesso del certificato di prevenzione incendi**, sono **soggette alla procedura di cui al punto 3 del presente allegato.**

(rilascio del CPI entro 15 giorni dal ricevimento del parere tecnico conclusivo o della comunicazione dell'esito positivo del sopralluogo di verifica degli adempimenti prescritti, nel caso in cui il parere tecnico conclusivo contenga prescrizioni)



FINE DELLA PRESENTAZIONE

